



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa – Libero Consorzio Comunale

Ordinanza n. 37 del 29-10-2020

Oggetto: Art.8 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana. Disposizioni per la Commemorazione dei defunti.

IL SINDACO

- PREMESSO che con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.51 del 24.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”, i Sindaci, in occasione della commemorazione dei defunti nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2020, sono tenuti a disciplinare con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai Cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento;
- VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 anch'esso recante misure urgenti di contenimento del contagio, del virus Covid-19, sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale;
- VISTO il D.lgs. del 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria Ordinanza n.8 del 02.05.2020, adottata a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, con la quale si disponeva la riapertura del Cimitero Comunale a condizione che venissero assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramenti di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;
- VISTA la propria Ordinanza n.31 del 21.08.2020, adottata per rafforzare, presso il Cimitero Comunale, le misure organizzative finalizzate ad evitare assembramenti di visitatori ed a garantire la distanza interpersonale;
- EVIDENZIATE le attribuzioni del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- VISTO l'OREL vigente nella Regione Sicilia;



ORDINA

1. Limitatamente alle giornate del primo e del due novembre 2020, al fine di rafforzare le misure organizzative il cui scopo è quello di evitare assembramenti di visitatori e garantire la distanza minima interpersonale si dispone quanto segue:
 - a) *l'accesso e l'uscita dal Cimitero dovrà avvenire:*
 1. *per la cittadinanza tutta dai cancelli siti nel primo, terzo, quarto, quinto e sesto settore;*
 2. *per le imprese esercenti servizi funebri solo ed esclusivamente dal cancello principale sito nell'antistante piazzale o cancello primo settore;*
 - b) *dette vie d'ingresso e d'uscita dovranno essere adeguatamente separate mediante la posa in opera di transenne modulari;*
 - c) *i cittadini avranno cura di mantenere, all'interno e in prossimità dell'area cimiteriale, la distanza interpersonale minima di due metri;*
 - d) *in corrispondenza degli ingressi dovrà essere messo a disposizione dell'utenza un sanificante idroalcolico per le mani;*
 - e) *vige l'obbligo, per tutti i fruitori (cittadini e imprese esercenti servizi funebri), di provvedere all'utilizzo di adeguate protezioni delle vie respiratorie; in caso contrario il personale preposto non consentirà l'accesso presso la struttura cimiteriale;*
 - f) *è fatto divieto a chiunque di stazionare senza giustificato motivo in prossimità dell'ingresso, sia all'interno che all'esterno dell'area cimiteriale;*
 - g) *i venditori di fiori avranno cura di delimitare un perimetro di ml 2,00 dal banco di vendita, all'interno del suddetto perimetro potrà accedere un solo cliente per volta;*
 - h) *gli operatori commerciali dovranno indossare adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie, guanti protettivi e dovranno mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche;*
 - i) *non è consentito l'accesso del pubblico all'interno degli uffici, vige per tale circostanza l'Avviso del Sindaco del 10 marzo 2020;*
 - j) *il VI Dipartimento dovrà accertare e garantire la costante sanificazione dei servizi igienici e degli spazi comuni;*
 - k) *qualora ritenuto necessario ed in presenza di numerosi visitatori, tali da non consentire il rispetto della distanza minima interpersonale, gli ingressi saranno presidiati dalla Polizia Municipale o dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;*

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza.

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente Ordinanza con l'avvertenza che in caso di violazione sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa ex art.7bis del D.lgs. 267/2000 da Euro 25 ad Euro 500 fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che gli incaricati di funzioni dirigenziali e la Comandante dei VV.UU. di questo Ente Locale provvedano ad adottare i provvedimenti connessi e conseguenti alla presente Ordinanza, ciascuno per quanto di propria competenza.

Che l'Ufficio Segreteria dia alla presente Ordinanza la massima pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e la trasmetta per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:



- ☐ Alla Prefettura di Ragusa – Ufficio territoriale del Governo
- ☐ Alla Stazione dei Carabinieri di Santa Croce Camerina
- ☐ All'ASP n.7 Ragusa, Ufficio di Igiene Pubblica
- ☐ A tutti i Responsabili dei Servizi del Comune
- ☐ Al Comandante dei VV.UU. del Comune

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, coadiuvato dalle altre forze dell'ordine, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Dr Giovanni Barone

